



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Linee guida sulle modalità del censimento e sui criteri per il riconoscimento dei CAV

INDICE

- Premessa	pag.1
- Principali Riferimenti normativi	pag.2
- Art.1 – Principi	pag.2
- Art.2 – Riconoscimento dei centri antiviolenza	pag.3
- Art. 3 – Attività dei CAV	pag.3
- Art. 4 – Requisiti generali dei CAV	pag.4
- Art. 5 – Requisiti strutturali, organizzativi e funzionali dei CAV	pag.5
- Art. 6 – Modalità del censimento e riconoscimento dei CAV	pag.6
- Art. 7 – Mantenimento, sospensione e revoca del riconoscimento	pag.6
- Art. 8 – Case rifugio	pag.6
- Art. 9 – Norma transitoria	pag.7

PREMESSA

La Regione Calabria è da tempo impegnata nel contrasto al fenomeno deplorabile della violenza alle donne, secondo linee comuni fissate a livello nazionale e internazionale nell'ambito delle quali si è dotata di propri strumenti normativi, vedi legge regionale n. 20/2007, ed ha promosso la creazione di servizi e strutture antiviolenza e di accoglienza delle vittime. Sono stati, così, realizzati e finanziati sul territorio calabrese CAV e case rifugio le cui attività si sono rivelate di grande efficacia, costituendo nei rispettivi territori un punto di riferimento stabile per le donne vittime di violenza e contribuendo in modo significativo all'emersione del fenomeno della violenza di genere nel territorio regionale.

Nondimeno, allo scopo di affrontare in modo organico il fenomeno della violenza, la Regione intende porre particolare attenzione sul lavoro di rete a livello operativo e gestionale coinvolgendo i vari soggetti deputati alla tutela delle vittime di violenza.

Il potenziamento e il rafforzamento delle reti esistenti su tutto il territorio calabrese è una priorità assoluta nella lotta al fenomeno della violenza di genere e a tale scopo è necessario avviare un processo di riorganizzazione dell'offerta di tali servizi con l'obiettivo di:

- ottenere una mappatura di tali servizi, necessaria per il monitoraggio delle risorse erogate;
- procedere al riconoscimento formale dei CAV, provvedendo all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n°23/2003;
- monitorare lo svolgimento di tali servizi sul territorio;
- programmare strategie specifiche volte alla riduzione del fenomeno della violenza di genere;
- raggiungere standard qualitativi ottimali.

La distribuzione sul territorio calabrese di CAV e Case rifugio, ad oggi finanziati dalla Regione Calabria a seguito di appositi avvisi pubblici, si presenta, peraltro, in modo irregolare per cui vi è sicuramente anche

un'esigenza di maggiore copertura, tenuto conto di quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul che prevede la creazione "secondo una ripartizione geografica appropriata" di servizi (CAV) e strutture (Rifugi) "adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente".

Nelle more della definitiva attuazione della riforma sociale della legge 328/2000 e l.r 23/2003, occorre introdurre un sistema più organico e strutturato che fornisca, nel medio periodo, una risposta sociale stabile e ben delineata rispetto ad una modalità di tipo sperimentalistica, dettata dal termometro emozionale degli eventi.

Gli obiettivi sopra individuati, dunque, vanno perseguiti in successione attraverso la mappatura dell'esistente, la verifica dell'idoneità dei servizi già operanti e l'introduzione nel mercato sociale di nuove realtà, portatrici di una propria dote esperienziale, che possano migliorare il ventaglio dell'offerta. Un sistema organico e integrato mira a colpire non un solo aspetto di disagio ma piuttosto a creare intorno alle persone fragili e vulnerabili una rete di servizi secondo un approccio olistico, teso a costruire un sistema di protezione, sicurezza ed inclusione adeguato. Non si tratta di mera assistenza ma di politiche pubbliche di territorio e di comunità che accompagnino il soggetto, nel caso di specie la donna vittima di violenza, in un percorso personalizzato verso il suo pieno recupero alla vita sociale del Paese.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge n. 154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge regionale 23/2003
- Legge 119/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- Legge n. 38/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- Convenzione Istanbul del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- Legge n. 20 del 2007 recante "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei CAV e delle Case di accoglienza per donne in difficoltà";
- Intesa Stato Regioni Province Autonome del 27/11/2014;
- DPCM 25.11.2016 pubblicati in gazzetta 26.01.2017;

Art. 1 Principi

La Regione Calabria, in coerenza con il proprio statuto, i principi costituzionali, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia con legge del 2013), riconosce ogni forma di violenza di genere come una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

Con la **legge n. 20 del 2007** recante "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei CAV e delle Case di accoglienza per donne in difficoltà", la Regione ha inteso favorire la strutturazione di una rete pubblico/privata per valorizzare i percorsi di elaborazione culturale di genere e le pratiche di accoglienze autogestite e basate sulle relazioni tra donne, anche in attuazione della legge n°154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e della legge n°328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

La legislazione regionale si affianca a quella nazionale e comunitaria che via via negli anni è stata emanata al fine di contrastare un fenomeno che ha assunto i caratteri della emergenzialità e che si è evoluto negativamente. In attesa, dunque, di un adeguamento normativo regionale in materia, già peraltro in itinere, si rende necessario fissare le modalità per effettuare un censimento dei CAV operanti sul territorio calabrese, nonché fissare i criteri per il loro riconoscimento formale. Riguardo alle strutture

che ad oggi svolgono attività di Casa rifugio, esse sono subordinate, in relazione al censimento e relativa autorizzazione, ai regolamenti regionali vigenti ed attuativi della riforma di cui alla legge regionale n° 23/2003.

Art. 2

Riconoscimento dei Centri antiviolenza

I Centri antiviolenza (di seguito CAV) operano sul territorio per prevenire e contrastare la violenza alle donne. Ai fini dell'accesso alle risorse pubbliche, devono essere riconosciuti mediante rilascio di autorizzazione da parte della Regione Calabria ed iscrizione all'apposita sezione dell'Albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n°23/2003.

Possono partecipare ad avvisi, bandi e gare ad evidenza pubblica i CAV e le CR che siano già riconosciuti o che abbiano presentato domanda per il riconoscimento e previa autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida. Il diniego del riconoscimento comporterà l'esclusione dall'avviso, bando o gara ovvero la revoca dell'intero finanziamento assegnato o di parte di esso in considerazione alle attività realizzate.

Art. 3

Attività dei CAV

1. La Regione promuove e sostiene le attività dei CAV a favore delle donne, sole o con minori.
2. I CAV sono luoghi di donne che offrono, a titolo gratuito, accoglienza alle vittime che sono in stato di temporaneo disagio per aver subito qualsiasi forma di violenza fisica, psicologica, economica, ecc. anche con i figli minori, e per le quali si renda necessario l'allontanamento dal luogo in cui è avvenuta la violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.
3. I CAV possono essere attivati o gestiti esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi esclusivi o prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che operino nel pieno rispetto dei principi delle vigenti norme in materia.
4. I CAV, pubblici o privati, organizzano ed erogano attività di ascolto e accoglienza, assistenza, aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. I centri offrono consulenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.
5. I CAV svolgono attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività culturali, in favore della comunità sociale, rafforzando, in particolare, la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione di tutte le forme della violenza contro le donne. Realizzano attività di informazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza, fondata sull'identità di genere e/o sull'orientamento sessuale.
6. I CAV concorrono a svolgere attività di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza e al sostegno delle vittime.
7. I CAV mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere protocolli d'intesa e/o operativi, con le istituzioni e gli enti pubblici cui compete il pronto intervento e l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati.
8. I CAV operano in stretta connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative e scolastiche, con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive nel territorio, con servizi socio-sanitari, il mondo giudiziario, le forze dell'ordine e con tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza alle donne.
9. I CAV offrono, sulla scorta di un percorso individuale di accompagnamento e di un progetto personalizzato e condiviso con la donna, percorsi di uscita dalla violenza, sostegno ed affiancamento, anche in situazioni di pericolo e di emergenza, favorendo l'inclusione sociale e finalizzato al completo reinserimento anche lavorativo della donna.

10. I momenti più significativi del percorso sono: l'accoglienza, la consapevolezza, il riconoscimento dei propri diritti, l'assistenza, l'acquisizione dell'autonomia, finalizzata al reinserimento socio-lavorativo. In particolare, la metodologia di accoglienza della donna si basa sui principi riconosciuti dagli accordi internazionali e recepiti nel nostro Paese, ovvero:

- Rispetto della volontà della donna, nei tempi e nelle modalità che riterrà di fare nel percorso di accoglienza, ovvero favorendo il riconoscimento della violenza e l'affermazione dei suoi diritti, secondo i principi della sua autodeterminazione;
- Rispetto della segretezza e della privacy;
- Rispetto dell'anonimato.

E' di fondamentale importanza che le strutture non vengano collocate in luoghi isolati: questo costituisce una caratteristica che contribuisce a garantire un buon livello di protezione delle donne, oltre a lanciare un messaggio importante e positivo, ovvero le donne vittime di violenza che trovano il coraggio di denunciare le violenze e di allontanarsi dal contesto di violenza devono poter immaginare un futuro che non le costringa a nascondersi.

Art. 4

Requisiti generali dei CAV

1. I CAV, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 - bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013 e nel rispetto delle disposizioni compatibili legge regionale 20/2007, sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata/ partenariato.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono:

- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;
- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, quali finalità principali, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne. L'esperienza predetta dovrà essere comprovata attraverso copie di atti e documenti ufficiali di pubbliche amministrazioni, attestanti ad esempio rapporti di collaborazione, patrocini, partecipazione a tavoli tecnici, ecc. e documentazione relativa all'attività di CAV/CR svolta sul territorio.

2. Il CAV deve utilizzare personale esclusivamente femminile adeguatamente formato su tema della violenza di genere. Se gestito direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti linee guida, i soggetti gestori dei CAV possono ottenere il riconoscimento, a condizione di essere in possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida. I medesimi requisiti sono richiesti ai soggetti che si candidano a gestire CAV a titolarità pubblica.

4. In prima applicazione delle presenti Linee guida, I CAV, costituiti nel rispetto dei requisiti richiesti, a seguito di censimento sono riconosciuti mediante rilascio di autorizzazione regionale e conseguente iscrizione all'apposita sezione dell'Albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n°23/2003. A regime, i CAV sono riconosciuti a domanda e con le modalità suddette.

5. I CAV riconosciuti possono istituire centri o punti di primo ascolto, in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'albo regionale e operanti nel settore specifico, gli enti locali e altre istituzioni.

6. I CAV regolarmente riconosciuti svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza contro le donne e forniscono alle strutture Regionali i dati informativi richiesti.

Art. 5

Requisiti strutturali, organizzativi e funzionali dei CAV

1. La struttura destinata a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti di abitabilità e deve:
 - 1.1 essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
 - 1.2 essere ubicata in centro abitato, o nelle sue vicinanze, facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati, messi a disposizione del Centro, allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali;
 - 1.3 non presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia (L.104/1992) ed essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
 - 1.4 essere in possesso dei requisiti previsti nel rispetto della normativa vigente nelle seguenti materie: edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 1.5 essere dotata di:
 - a) sala ascolto telefonico (che deve essere doverosamente staccata dagli altri ambienti per consentire alle operatrici di gestire le telefonate delle donne che per la prima volta contattano il centro o che chiamano in situazioni di emergenza); tale stanza deve essere munita di un archivio chiuso (che garantisca il rispetto delle normative sulla privacy);
 - b) stanza colloqui (appositamente dedicata allo svolgimento dei colloqui di sostegno delle donne con le operatrici) che sarà utilizzata in giorni prestabiliti come stanza dove verranno svolte le consulenze specialistiche (legali, psicologiche);
 - c) sala gruppo auto-mutuo-aiuto (essenziale allo svolgimento dello strumento principe nella metodologia riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nel sostegno delle donne vittime di violenza). La sala potrà essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di rete con il territorio e di formazione per le operatrici (indispensabile per garantire un adeguato lavoro di rete tra il centro ed i principali attori presenti sul territorio);
 - d) n. 1 servizio igienico accessibile per il pubblico e per i diversamente abili;
2. Il CAV può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività.
3. Il CAV garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
4. Il CAV deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 h su 24, anche collegandosi al 1522.
5. Il CAV deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo, di cui all'art. 26 della L.r. n° 23/2003.
6. Non è consentito l'accesso ai locali del CAV agli autori della violenza e dei maltrattamenti.
7. Il CAV adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
8. Come previsto dalla Convenzione di Istanbul, il CAV deve garantire alla donna vittima di violenza l'assistenza legale e il gratuito patrocinio.
9. Al personale del CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare
10. Il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. Quale organigramma minimo il CAV deve prevedere le seguenti figure professionali da utilizzare come di seguito specificate:
 - **Coordinatrice:** deve essere individuata una responsabile con funzioni di coordinatrice sia del centro, in riferimento anche alle operatrici presenti, sia dei servizi in essa fornite. Viene assicurata la quotidiana presenza e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Tale figura è ricoperta da persone con laurea di primo o di secondo livello con provata esperienza nel settore della violenza di genere;
 - **Psicologa:** con adeguato curriculum formativo, deve essere iscritta all'albo degli psicologi.
 - **Assistente sociale:** partecipa, nell'ambito dell'équipe, all'elaborazione dei piani personalizzati di recupero ed inclusione sociale. Svolge attività di segretariato e assiste le donne. Tale figura professionale deve essere iscritta all'albo del proprio ordine professionale.



- **Educatrice professionale/pedagogica:** il compito precipuo è quello di stabilire relazioni con le donne accolte, di accompagnamento e sostegno alla realizzazione dei progetti personalizzati. In particolare, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive, relazionali, nonché volte all'integrazione sociale. Lavora in stretto rapporto con l'assistente sociale.
- **Avvocata:** il compito di tale figura prevede: assistenza legale, colloqui di informazione ed orientamento, consulenza, supporto legale con assistenza gratuita durante tutta la fase processuale sia in ambito civile che penale. Tutte le avvocate, specializzate con formazione specifica comprovata con apposita documentazione su temi della violenza di genere, sia civiliste che penaliste, devono essere iscritte al patrocinio a spese dello Stato.
- **Personale volontario:** i centri si possono avvalere del supporto di donne volontarie adeguatamente formate con percorsi programmati e progettati dal Centro.

Art. 6

Modalità del Censimento e Riconoscimento dei CAV

1. A seguito del censimento e della verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, previsti dalle presenti disposizioni e previo sopralluogo con esito favorevole effettuato da una commissione regionale interna a ciò nominata, i CAV sono formalmente riconosciuti mediante rilascio di autorizzazione regionale e conseguente iscrizione alla specifica sezione dell'Albo regionale di cui all'art.26 della legge regionale n° 23/2003.
2. Al fine di effettuare il censimento dei CAV operanti sul territorio regionale, il Settore regionale competente emana apposita manifestazione di interesse aperta a tutti i gestori di CAV che, alla data della domanda, abbiano maturato i requisiti richiesti.
3. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta manifestazione gli interessati possono inoltrare domanda inviandola al Settore regionale competente, corredata dalla documentazione probante, **in firma digitale a mezzo di posta elettronica certificata**. Il procedimento si conclude mediante provvedimento amministrativo di autorizzazione e conseguente iscrizione all'apposita sezione dell'Albo regionale di cui all'art.26 della legge regionale n°23/2003 ovvero di rigetto entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di scadenza della Manifestazione di interesse.
4. La verifica di ammissibilità delle istanze sarà effettuata a cura del RUP che provvederà a trasmettere ad una Commissione interna, appositamente nominata, le domande ammesse a valutazione. A conclusione dei lavori, la Commissione, previo sopralluogo, rimette al Settore regionale competente l'elenco dei CAV idonei al riconoscimento e all'iscrizione al richiamato registro per la emanazione del conseguenziale provvedimento amministrativo.

Art. 7

Mantenimento, sospensione e revoca del riconoscimento

- I Cav, autorizzati a seguito del censimento sopra citato, devono mantenere i requisiti che hanno dato luogo al rilascio comunicando tempestivamente ogni variazione, modifica e aggiornamento in merito, pena la revoca previa sospensione della stessa.
- L'avvenuto riconoscimento è sospeso per tre mesi e per non più di sei mesi per la temporanea mancanza dei requisiti o per gravi inadempimenti o condotte nei confronti dell'utenza e degli organi di controllo.
- Il mancato adeguamento ai requisiti di legge, il mancato adempimento delle prescrizioni imposte o il perdurare delle condotte che hanno determinato la sospensione comportano la revoca del riconoscimento con divieto di rilascio di nuovo riconoscimento prima di tre anni.

Art. 8

Case Rifugio

1. Le Case rifugio sono strutture dedicate, ad indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.
- Al fine di garantire una copertura diffusa sull'intero territorio regionale *tali strutture sono promosse da:*

- a) Comuni in forma singola o associata appartenenti al medesimo ambito socio-assistenziale corredata dal Verbale della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Riferimento;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata/partenariato.

1.1. Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono:

- a) essere iscritte agli Albi/registri regionali o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate;
- b) avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo principale, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza. L'esperienza predetta dovrà essere comprovata attraverso copie di atti e documenti ufficiali di pubbliche amministrazioni, attestanti ad esempio rapporti di collaborazione, patrocini, partecipazione a tavoli tecnici, ecc. e documentazione relativa all'attività di CAV/CR svolta sul territorio.

2. Riguardo ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali delle Case Rifugio e relative autorizzazioni e accreditamenti, si rinvia alle disposizioni vigenti ed ai regolamenti attuativi della riforma di cui alla legge regionale n° 23/2003 che ha individuato negli Ambiti territoriali gli enti esercenti le funzioni delegate;

Art. 9

Norma transitoria

Al fine di salvaguardare e rafforzare la rete dei servizi in materia di violenza alle donne già esistente, la Regione, qualora a seguito delle procedure descritte nelle presenti linee guida dovessero emergere carenze riguardo ai requisiti organizzativi e/o funzionali previsti, potrà richiedere ai CAV interessati di provvedere all'adeguamento entro 6 mesi dalla data di pubblicazione delle presenti linee guida sul BURC. In tali casi verrà rilasciata apposita autorizzazione *sub conditione* con l'impegno, da parte del gestore del CAV interessato, di adeguare e/o integrare le carenze organizzative e/o funzionali emerse in sede di verifica. L'autorizzazione *sub conditione* decade al decorrere del termine su indicato e non consente l'accesso a fondi pubblici.

Entro il termine di cui al comma precedente il gestore del Centro comunica all'Ufficio regionale competente l'avvenuto adeguamento/integrazione richiedendo verifica e sopralluogo. All'esito positivo della verifica e conseguente sopralluogo, il Centro è autorizzato ed iscritto all'Albo di cui all'art. 26 della L.R. n°23/2003 nei modi descritti all'art. 6, c.3, delle presenti linee guida.

